



ROTTAMAZIONE CARTELLE: CHIARIMENTI DALL'INPS

Con il **messaggio n. 824 del 24.02.2017**, l'INPS è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti in merito alla procedura di **definizione agevolata** delle cartelle di pagamento, concentrando in special modo l'attenzione su due questioni: in primo luogo, vengono chiarite quali sono le **somme effettivamente dovute** a seguito dell'accesso al beneficio, fornendo, nello specifico, istruzioni in merito alla debenza delle c.d. "**somme aggiuntive**"; in secondo luogo, sono analizzati gli **effetti** dell'istanza di accesso alla definizione agevolata sul rilascio del **Documento di Regolarità Contributiva (DURC)**.

Con riferimento al primo punto, l'INPS ricorda che la definizione agevolata delle cartelle comporta la **falcidia** degli importi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di **sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive**, ma è comunque previsto l'**integrale versamento** delle somme dovute a titolo di **capitale e di interessi**.

Tutto ciò premesso, l'Istituto si sofferma sulla debenza degli importi dovuti a titolo di **somme aggiuntive** e di **interessi** dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni (dall'**articolo 116, commi 8 e 9 L. 388/2000**).

Somme aggiuntive e interessi di mora Sono dovute dai soggetti che sono ammessi al beneficio della definizione agevolata?

a) Nel caso di **mancato o ritardato pagamento** di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è prevista l'irrogazione di una sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (la sanzione, però, non può essere superiore al 40% degli importi non pagati)

No

b) Nel caso di **evasione** connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è chiamato al pagamento di una sanzione civile pari al 30 per cento, in ragione d'anno (anche in questo caso, però, la sanzione non può essere superiore al 60% degli importi non corrisposti)

No

c) Dopo il raggiungimento del **tetto massimo** delle sanzioni previste alle lettere a) e b), sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Sì

Sempre con il messaggio in commento, l'INPS analizza anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla **definizione agevolata** sulla verifica della **regolarità contributiva**.



Studio Magnolo



Viale Italia, 35/C - 73046 Matino (Le)

Si ricorda, a tal proposito che la definizione agevolata si **perfeziona** solo con il **versamento** delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Fino al **31 maggio 2017**, data entro la quale l'Agente della Riscossione deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, resta **sospesa l'attività esecutiva**, ma la norma nulla prevede in merito al ruolo dell'ente impositore.

Considerato quindi che, da un lato il contribuente continua a rimanere debitore delle somme fino alla data di effettivo pagamento, e, dall'altro la norma nulla dispone, l'Istituto, supportato anche dal positivo parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha ritenuto che **non** possa essere attestata la **regolarità contributiva** a seguito della mera presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L'Istituto giunge invece a conclusioni diverse analizzando i casi in cui era **già stata presentata istanza di rateazione** alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016.

In questi casi, infatti, è possibile attestare la **regolarità contributiva** fino alla eventuale **revoca** della dilazione concessa.

Pare utile a tal proposito ricordare che restano **sospese**, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, **le scadenze delle rate** dell'anno 2017 di tutti i **vecchi piani di dilazione** già accordati dall'Agente della Riscossione.

In considerazione di quanto appena esposto, una possibile **soluzione**, tra l'altro richiamata anche in un comunicato apparso sul sito internet dei **Consulenti del lavoro**, potrebbe essere la seguente:

- presentare **istanza per la rateizzazione e pagare la prima rata**;
- **sospendere successivamente i versamenti** (in quanto è prevista la sospensione di tutte le rate scadenti nel 2017);
- **presentare istanza per la definizione agevolata** delle cartelle.

Ricorrendo a questa procedura, ovviamente, sarà necessario **pagare una rata** della rateazione concessa (e le sanzioni, interessi e somme aggiuntive ivi comprese saranno "**perse**", non potendo essere chieste a rimborso), ma sarà comunque possibile avere un **DURC positivo** fino alla data di accesso al beneficio.